

## **TI\_GERICHTE 12.2002.54 vom 6. März 2002**

TI Tribunale d'appello, 2002-03-06, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_12.2002.54](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2002.54)

FR: TI\_GERICHTE 12.2002.54 du 6 mars 2002

IT: TI\_GERICHTE 12.2002.54 del 6 marzo 2002

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Volltext**

Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 06.03.2002 12.2002.54

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 12.2002.00054 Lugano 6 marzo 2002 /dp In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Cocchi, presidente Chiesa e Rusca segretario: Bettelini, vicecancelliere sedente per statuire nella causa inc. no. LA.2002.00023 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4 promossa con petizione 31 gennaio 2002 da \_\_\_\_\_ rappr. dall'avv. \_\_\_\_\_ contro \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ rappr. dallo \_\_\_\_\_ con la quale si chiede il disconoscimento di un debito di fr. 18'800.-- in materia di contratto di locazione che il Pretore, con decisione 25 febbraio 2002, ha respinto in ordine. Ed ora sull'appello 4 marzo 2002 della parte istante che chiede l'annullamento della sentenza impugnata e la continuazione della procedura. Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa. Considerato in fatto ed in diritto: che il Pretore ha respinto, in ordine, l'istanza di disconoscimento del debito poiché la stessa, trattandosi di controversia riguardante il contratto di locazione, non è stata preceduta dal tentativo di conciliazione avanti al competente Ufficio in materia di locazione; che l'istante ricorre sostenendo che l'azione di disconoscimento di debito non soggiace a tale obbligo poiché rappresenta il seguito della precedente procedura di rigetto dell'opposizione e quindi di un procedimento unico dove competente è il giudice del luogo dell'esecuzione, ciò che non è l'Ufficio di conciliazione; che la questione è stata risolta dalla giurisprudenza cantonale nel senso che l'obbligatorietà di sottoporre preventivamente ogni controversia in materia di locazione all'Ufficio di conciliazione è data anche per le azioni di disconoscimento del debito ( Rep . 1994 n. 45); che anche altre giurisprudenze cantonali hanno seguito quest'interpretazione ( DB 1993, 31; JdT 1994 III 24; MRA 1995, 104; Cahiers du bail 1995, 63); che il fatto che l'art. 83 cpv. 2 LEF preveda la competenza del giudice del luogo dell'esecuzione non può mutare tale giurisprudenza per i motivi esposti da Cocchi , Uffici di conciliazione e qualche questione inconciliabile nella procedura per le controversie in materia di locazione, in Il Ticino e il diritto, vol. 2 collana blu CFP, pag. 293/295 ai quali si rimanda; che mancando così un presupposto processuale il Pretore ha correttamente respinto in ordine l'azione; che l'istante non ha comunque perso il diritto di presentare l'azione di disconoscimento poiché beneficia del termine supplementare, ridotto nella fattispecie concreta a 20 giorni, dell'art. 139 CO ( Rep. citato); che l'appello, infondato siccome in contrasto con costante giurisprudenza, può essere respinto già all'esame preliminare dell'art. 313bis CPC senza necessità d'intimazione alla controparte per le osservazioni; che le tasse e le spese seguono la soccombenza dell'appellante; Per i quali

motivi dichiara e pronuncia: 1. L'appello 4 marzo 2002 di \_\_\_\_\_ è respinto. 2. La  
tassa di giustizia in fr. 100.-- e le spese in fr. 20.-- (totale fr. 120.--) sono a carico  
dell'appellante. 3. Intimazione a: - \_\_\_\_\_ Comunicazione alla Pretura di Lugano, sez.  
4. Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello II  
presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte  
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.